

Il reato di **diffamazione**, previsto e punito dall'art. 595 del codice penale, si configura quando una persona offende la dignità e la reputazione altrui in presenza di più persone. Tale reato si può commettere con maggiore facilità in rete, comunicando con migliaia di persone contemporaneamente tramite chat, forum, social network, siti o blog, anche in considerazione del fatto che l'errata convinzione, psicologicamente parlando, di essere protetti da una sorta di anonimato, partecipando alle discussioni con un nomignolo (nickname) che non è direttamente correlato con il nostro vero nome, può avallare comportamenti criminali.

Nell'articolo del codice penale sopra richiamato è previsto che tale reato possa ritenersi compiuto anche mediante **mezzi di pubblicità**, e nella prassi internet è considerato proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo alla diffusione di una notizia e a raggiungere una pluralità indeterminata di soggetti.

Elementi del reato

Perché il reato si configuri sono richiesti i seguenti elementi: l'**offesa alla reputazione** di un soggetto determinato o determinabile, la **comunicazione a più persone** di tale messaggio, e la **volontà di usare espressioni offensive** con la **consapevolezza di offendere**.

La diffamazione è un **reato istantaneo** che si realizza con la comunicazione a più persone. In rete, ad esempio, il reato si compie inserendo il proprio messaggio in un forum, e si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa, e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 25875 del 21/06/2006), presumendosi che all'immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte dei lettori, e non rilevando l'astratta possibilità che il messaggio non sia letto. La Suprema Corte con sentenza del 26 gennaio 2011 n. 2739 ha ribadito che la diffusione di una notizia immessa sul web deve presumersi fino a prova contraria.

Ovviamente il reato si realizza anche se il forum richiede una registrazione per essere letto. La Cassazione ha precisato che non è necessario che la comunicazione diffamatoria raggiunga contemporaneamente una pluralità di soggetti, ben potendo accadere che un messaggio scritto su un forum sia letto solo in un secondo momento, e in momenti successivi da altre persone. L'intervallo tra le varie letture deve ritenersi, quindi, irrilevante.

Il **diritto di critica**, infatti, non deve mai trasmodare in libertà di insulto, dileggio o disprezzo della persona.

Responsabilità del direttore/gestore/curatore/amministratore di una pagina telematica. La responsabilità si inquadra ai sensi dell'art. 57 del codice penale. In tal caso il direttore//// responsabile di una pagina telematica potrà rispondere, in relazione agli articoli scritti da terzi, del reato di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità solo nelle ipotesi in cui concorra con l'autore del pezzo nella diffusione della pubblicazione offensiva, e la sua responsabilità sarebbe a titolo di dolo, diversamente da quanto stabilito dell'art. 57 del codice penale.